

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3060

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BONATESTA, FLORINO,
DE CORATO, RAGNO e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2004

**Incentivi in favore dell’attività d’impresa e del lavoro autonomo
delle persone disabili**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di promuovere l'uguaglianza di fatto e le pari opportunità di tutti i cittadini e, in particolare, la realizzazione personale, l'affermazione professionale e l'effettiva e piena integrazione sociale dei soggetti maggiormente svantaggiati. Ciò avverrà mediante la promozione di una nuova e vera cultura dell'*handicap* e la previsione, conseguentemente, di appositi strumenti per il suo superamento.

Ai nostri giorni, infatti, in analogia a quanto accade negli altri Paesi maggiormente sviluppati, il modello di lavoro subordinato è sempre più marginale, per cui si rende necessario, accanto al sistema del collocamento obbligatorio, la sussistenza di azioni positive tese a creare delle nuove attività occupazionali che facciano diventare la persona disabile artefice del proprio destino in conformità con i mutamenti socio-culturali e i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e che le consentano di svolgere ad ogni effetto,

come tutti i cittadini, l'attività d'impresa e di lavoro autonomo.

È di tutta evidenza che la persona disabile, per svolgere delle forme di attività d'impresa o di lavoro autonomo, infatti, deve affrontare e superare maggiori difficoltà di tutti gli altri cittadini: si pensi ai pregiudizi sociali, ai costi superiori dell'organizzazione del lavoro, in quanto si deve prevedere l'ausilio di persone qualificate che la affianchino e strumentazioni tecnologiche avanzate che compensino i relativi *deficit*, ai notevoli rischi di mercato che conseguentemente si presentano e che quasi sempre inducono a non cimentarsi in tali attività e ad optare, laddove possibile, per un posto fisso che purtroppo diviene sempre più un miraggio lontano.

È quindi intenzione del legislatore approvare una legge che, preso atto dello *status quo*, tenti di migliorarlo prevedendo una serie di agevolazioni e di servizi tesi ad incentivare l'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per tutti i cittadini e a promuovere l'attività d'impresa e del lavoro.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo di attività d'impresa, anche in forma cooperativa, e di lavoro autonomo per le persone disabili;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle persone disabili imprenditori e liberi professionisti;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone disabili.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone disabili, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone disabili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone disabili, nonché le imprese individuali gestite da persone disabili, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riversati per una quota non inferiore al 70 per cento a persone disabili;

c) i lavoratori autonomi disabili che svolgono direttamente libere professioni, per l'avvio e l'ampliamento delle stesse.

Art. 3.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Fondo», per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 4.

(Incentivazione per la promozione di nuove attività d'impresa e di lavoro autonomo per l'acquisizione di servizi reali)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizza-

tiva, nonché per l'avvio e l'ampliamento del lavoro autonomo;

b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per le attività ivi previste.

Art. 5.

(Comitato per le attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili)

1. Presso il Ministero delle attività produttive, è istituito il Comitato per le attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Comitato», composto dal Ministro delle attività produttive, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi e delle associazioni delle persone disabili e degli ordini professionali.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e re-

stano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'attività d'impresa e di lavoro autonomo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di attività d'impresa e di lavoro autonomo.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di euro 500.000 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art. 7.

(Iniziative delle regioni)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate,

nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante riduzione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

